

Pubblicato il 12/09/2024

N. 04024/2024 REG.PROV.PRES.
N. 06955/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6955 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Federica Tagliabue, rappresentata e difesa dall'avvocato Alexandra Marrazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio n. 5;

contro

il Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Paola Capalbo e Flavio Terreri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della graduatoria adottata dalla Commissione RIPAM, pubblicata in data 15 giugno 2024, relativa al “Concorso pubblico, per titolo ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – Graduatoria dei vincitori. Codice MI – Distretto della Corte di Appello di Milano n. 347 unità”, nella parte in cui stabilisce il punteggio della ricorrente e determina la sua posizione in graduatoria;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di concorso ed è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati vincitori del Concorso, nella parte in cui comporta un posizionamento errato della ricorrente nella graduatoria;
- del verbale del 20 giugno 2024, nella parte in cui il Ministero della Giustizia ha assegnato la ricorrente alla sede del Tribunale di Como anziché a quella della Corte d’Appello di Milano;
- dell’avviso di convocazione per il 20 giugno 2024 presso i rispettivi Distretti di appartenenza, nella parte in cui prevede che “La mancata sottoscrizione del contratto e la mancata immissione in servizio, nel luogo e tempo sopra indicati, in assenza di motivata, idonea e tempestiva giustificazione, sarà considerata rinuncia all’assunzione nel profilo di Addetto all’Ufficio per il processo”;
- della bozza di Contratto di lavoro del Ministero della Giustizia, trasmesso ai vincitori in data 20 giugno 2024, nella parte in cui impone la sottoscrizione del contratto entro il 21 giugno 2024 a pena di decadenza;
- della comunicazione di differimento pervenuta in data 21 giugno 2024, nella parte in cui impone di sottoscrivere il contratto entro la data del 28 giugno 2024;

- del Bando, nella parte in cui impone di compilare il *curriculum vitae*;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi inclusi, ove occorrer possa: i verbali di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione (non in possesso della ricorrente) nella parte in cui attribuiscono un punteggio scorretto alla ricorrente; i verbali di attribuzione dei punteggi agli altri partecipanti alla procedura presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.

MOTIVI AGGIUNTI:

- del verbale n. 12 del 10 giugno 2024 della Commissione esaminatrice, acquisito dalla ricorrente solo in data 4 luglio 2024 attraverso il deposito in giudizio dalla Difesa del Ministero della Giustizia;
- della schermata di attribuzione del punteggio alla Dott.ssa Tagliabue, acquisito dalla ricorrente solo in data 4 luglio 2024 attraverso il deposito in giudizio dalla difesa del Ministero della Giustizia dell'integrazione della graduatoria per la Corte d'Appello di Milano, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui è stata approvata la graduatoria per scorrimento del Concorso oggetto del presente procedimento ed è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati ivi elencati;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Rilevato che:

con decreto presidenziale n. 2820 del 26 giugno 2024 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche ed è stata disposta l'integrazione

del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità ivi indicate, incombente tempestivamente eseguito dalla ricorrente;

con ordinanza n. 3130 dell'11 luglio 2024, è stata accolta la domanda cautelare ed è stata fissata l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito;

parte ricorrente ha notificato e depositato motivi aggiunti in data 14 agosto, chiedendo di essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto, in accoglimento di detta puntuale istanza di parte, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto ai motivi aggiunti in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimiate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della

Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente decreto - il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine

perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine di confermare la già fissata udienza pubblica del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito;

P.Q.M.

- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione;

- conferma la già fissata udienza pubblica del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO